



SET INFORMATIVO CASA E FAMIGLIA

Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e Allegato 3, 4 e 4 ter, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.



edizione 29 gennaio 2024

Contratto di assicurazione Ramo Danni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni | Prodotto: Casa e Famiglia

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati alla casa assicurata e/o la responsabilità civile della vita privata: entrambe le garanzie sono acquistabili separatamente.



Che cosa è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO

(garanzia valida se acquistata)

Danni materiali e diretti alla casa e/o al contenuto, derivanti dai seguenti eventi:

- ✓ **Incendio, fulmine, esplosione**, implosione, scoppio, onda sonora, caduta di ascensori o montacarichi, sviluppo di fumi, gas vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti tecnici esistenti, fenomeno elettrico
- ✓ **Urto di veicoli stradali** non di proprietà o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via
- ✓ **Guasti o danni** causati per impedire o arrestare l'incendio o l'evento assicurato
- ✓ **Danni** causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi sociopolitici e danni da acqua.

RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA:

(Garanzia valida se acquistata)

- ✓ danni materiali e diretti, quali morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, causati involontariamente a Terzi da parte dell'Assicurato o dalle persone con esso stabilmente conviventi, in conseguenza di un sinistro verificatosi esclusivamente in relazione a fatti della vita privata.

GARANZIA ESTESA SENZA PREMIO AGGIUNTIVO:

Nel caso in cui i tuoi collaboratori domestici subiscano un infortunio, se sei in regola con gli obblighi per la loro assicurazione previsti dalla Legge, Verti ti risarcisce per i danni (capitali, interessi e spese) che sei tenuto a pagare in sede civile. Sei rimborsato in caso di infortuni dei prestatori di lavoro domestico, escluse le malattie professionali: sono coperte da garanzia la morte e le lesioni personali che comportano un'invalidità permanente non inferiore al 10%.

Garanzie opzionali: Spese di ricerca e riparazione guasti d'acqua, Responsabilità Civile del Proprietario, Ricorso RC Incendio, Assistenza casa, Danni al contenuto, Furto del contenuto, Gioielli e preziosi, Scippo e rapina, Responsabilità Civile Animali domestici, Assistenza vita privata, Responsabilità Civile dell'affittuario,



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante se il fabbricato non è:

- × **in buone condizioni di manutenzione**
- × **adibito ad abitazioni civili, uffici e studi professionali**, per almeno 2/3 della superficie complessiva
- × **costruito in materiali incombustibili** per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne costruito anche in materiale combustibile per 1/3 delle superfici della struttura portante del tetto, dei solai, delle coibentazioni e dei rivestimenti.
- × **diverso da abitazioni in multiproprietà, B&B e attività legate alla ricezione di ospiti.**



Ci sono limiti di copertura?

Le coperture assicurative offerte sopra descritte sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e/o minimo e/o della franchigia, indicati sulla scheda di polizza.

DANNI AL FABBRICATO: L'assicurazione non è operante per i danni:

- ! causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente
- ! derivanti da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione
- ! da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, frantumamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale da emanazione di calore o radiazioni,
- ! conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! da atti di terrorismo
- ! alle piante.

RC VITA PRIVATA: Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- ! inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- ! derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi
- ! derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria



Che cosa è assicurato?

Tutela giudiziaria, Infortunio domestico.

Le garanzie opzionali potranno essere selezionate solo da determinati clienti in coerenza con il mercato di riferimento di appartenenza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! causati da uso e possesso di armi
 - ! in seguito a furto
 - ! derivanti dalla proprietà e conduzione di qualsiasi animale; - alle cose e agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
 - ! causati da cani o gatti che l'Assicurato ha dato in custodia a Terzi
 - ! alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o oggetti da lui detenuti
 - ! derivanti da uso e proprietà di biciclette a pedalata assistita, skateboard, monopattini a motore e in genere, qualsiasi dispositivo di accelerazione dell'andatura
- Per l'elenco completo, vedi il Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione Danni al Fabbricato ti copre in Italia.
- ✓ L'assicurazione Responsabilità Civile Vita Privata è operante per i danni che avvengono in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

Devi inoltre dichiarare a Verti se esistono altre assicurazioni per gli stessi rischi presso altre Compagnie di Assicurazione prima della stipula del contratto (se già attive); al momento della loro attivazione nel caso avvenga successivamente alla decorrenza della polizza Verti oppure al momento del sinistro



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è determinato per un periodo di assicurazione di un anno. Ove sussistano per la Compagnia le condizioni per concedere il frazionamento del premio, è anche possibile che quest'ultimo sia richiesto in due, quattro o dodici rate. In tal caso, le rate vanno pagate entro le scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite carta di credito, Paypal o, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati Buoni Acquisto Polizza Verti. Il premio è comprensivo di imposte. In caso di frazionamento, il pagamento di tutte le rate potrà avvenire esclusivamente mediante PayPal o su carta di credito, con addebito automatico 7 giorni prima della decorrenza del relativo periodo di copertura.

Il premio è dovuto per l'intero, anche in caso di frazionamento.

In caso di tacito rinnovo del contratto deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di pagamento, con addebito automatico 3 giorni prima della data di scadenza della polizza; salva la facoltà del Contraente di aggiornare, accedendo all'area personale MyVerti, il metodo di pagamento o il numero della carta di credito entro 3 giorni dalla data di scadenza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro tale data; altrimenti, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata nella scheda di polizza.

La polizza Verti ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo, pertanto in assenza di disdetta il contratto si rinnova a parità di condizioni e massimali, di un ulteriore anno e così per gli anni successivi. Se in occasione del rinnovo il contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Non è prevista la sospensione di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte, per tutte le garanzie acquistate.

Prima del rinnovo, puoi disdire il contratto comunicandolo almeno 10 giorni prima della data di scadenza via posta elettronica semplice o certificata oppure accedendo all'area personale MyVerti. Nel caso in cui il contratto sia vincolato a favore di Terzi, la disdetta sarà possibile soltanto tramite raccomandata A/R e con consenso scritto dell'ente vincolante.

Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per vendita dell'immobile. Per tutte le garanzie, Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluso le quote relative alle imposte.

Infine dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto dello stesso da parte della Compagnia, il contraente/assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni. Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluso le quote relative alle imposte.

Assicurazione Ramo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni - (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: Verti Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: CASA e FAMIGLIA

Ed. 29 gennaio 2024 (ultimo aggiornamento disponibile)

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle condizioni di assicurazione.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all'Albo delle imprese IVASS con il numero 1.00134 Sez.I - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99

Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); tel. 0221092300;
www.verti.it; Email: informazioni@verti.it; PEC: verti@pec.verti.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2020, è pari a 262,1 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 205,8 milioni di euro
Totale Riserve Patrimoniali: 56,3 milioni di euro.

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 179,7 milioni di euro

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 67,2 milioni di euro

Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 290,5 milioni di euro

Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 214,0 milioni di euro

Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 161,6%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	<p>Verti offre i seguenti massimali:</p> <p>DANNI AL FABBRICATO Verti garantisce un indennizzo per sinistro pari al massimale riportato sulla scheda di polizza per i Danni al fabbricato, per la ricostruzione a nuovo dei locali danneggiati escluso il valore dell'area.</p> <p>RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA La garanzia prevede, per ciascun sinistro, un massimale di € 500.000,00, € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00</p>
-----------	---

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono al momento previste tali opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI (garanzia opzionale – acquistabile solo in abbinamento alla garanzia RC vita privata)</p>	<p>Garanzia di base: Se indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione è estesa alla proprietà e conduzione di gatti e cani.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse: La garanzia RC animali domestici privata prevede, per ciascun sinistro e anno assicurativo, un massimale di € 500.000,00 e di € 1.000.000,00. La garanzia prevede una franchigia pari a € 200,00 per sinistro.</p>
<p>SPESE DI RICERCA E DI RIPARAZIONE DEL GUASTO (garanzia opzionale, acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Danni al fabbricato)</p>	<p>Garanzia di base: con l'acquisto della garanzia Danni al fabbricato, puoi aggiungere anche la garanzia Spese di ricerca e riparazione guasti d'acqua, che rimborsa le spese sostenute per la ricerca, riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti; sono comprese anche le spese sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse: La garanzia prevede un massimale pari a 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia prevede una franchigia pari a 200,00 euro per sinistro. La Compagnia non rimborsa le spese sostenute in caso di umidità, stitlicidio, gelo e rigurgito di fogne e i danni determinati con dolo dall'Assicurato o del Contraente.</p>
<p>RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO (garanzia opzionale, acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Danni al fabbricato)</p>	<p>Garanzia di base: se sei civilmente responsabile, Verti si impegna a tenerti indenne per quanto sei tenuto a pagare per i danni materiali e diretti causati involontariamente a Terzi in conseguenza di un sinistro avvenuto in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione. Sono coperti i danni che provocano morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse La garanzia Responsabilità Civile del Proprietario prevede, per ciascun sinistro e anno assicurativo, un massimale di € 500.000,00, di € 1.000.000,00 oppure di € 2.000.000,00 La garanzia prevede una franchigia pari a € 200,00 per sinistro. Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nel fabbricato assicurato - derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni - da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali - a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate - da uso e possesso di armi - in seguito a furto - causati da usura, da manomissione o da carenza di manutenzione. <p>Non sono considerati Terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.
<p>RC INCENDIO (garanzia opzionale, acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Danni al fabbricato)</p>	<p>Garanzia di base: Verti si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio dei locali di proprietà o tenuti in locazione dall'Assicurato.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse: La garanzia Ricorso danni da incendio a cose di terzi prevede, per ciascun sinistro e anno assicurativo, un massimale di € 500.000,00, di € 1.000.000,00 oppure di € 2.000.000,00 La garanzia prevede una franchigia pari a € 200,00 per sinistro. Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p>

	<p>a) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto; b) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni c) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise; d) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; e) a cose che l'Assicurato abbia in custodia o in consegna; f) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; g) in seguito a furto h) causati con dolo dell'assicurato o del Contraente i) causati da usura, da manomissione o da carenza di manutenzione l) da uso e possesso di armi Non sono considerati terzi: - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.</p>
<p>ASSISTENZA CASA (garanzia opzionale, acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Danni al fabbricato)</p>	<p>Garanzia di base: la garanzia Assistenza Casa fornisce assistenza per la ricerca e l'intervento di un professionista specializzato nella riparazione di danni o guasti.</p> <p>Ogni singola copertura che compone la garanzia dell'Assistenza casa prevede un massimale dedicato.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse La copertura assicurativa non è operante per i Sinistri: • provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, e comunque dolo o colpa grave dell'Assicurato; • conseguenti a suicidio o tentato suicidio; • causati da cattiva o mancata manutenzione o alterazione o modifica degli impianti stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato.</p> <p>La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di: • rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa; • interventi su impianti non a norma e/o su impianti che possano mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici autorizzati dalla Compagnia; • interventi su impianti / apparati in garanzia; • interventi su ambienti esterni all'Abitazione dell'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giardino, terrazzo, balcone, chiostro, cantina, garage, parcheggio e zone condominiali; • interventi su Abitazioni che non siano adibite esclusivamente a uso domestico; • interventi su impianti / elettrodomestici / attrezzature destinati ad uso professionale; • interventi su impianti a uso collettivo / installazioni collettive / impianti condominiali; • interventi su impianti destinati a uso condominiale / collettivo; • interventi su danni / rischi presenti prima della stipula del contratto, su danni intenzionalmente causati, su danni dovuti a mancata manutenzione; • rilascio di certificazioni; • interventi su malfunzionamenti / danni causati dal fornitore e/o distributore di acqua / gas / elettricità (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata erogazione dei servizi);</p>

	<p>• circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico - alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazioni di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.</p> <p>Pertanto tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.</p> <p>Sono a carico dell'Assicurato tutte le eventuali spese necessarie per le opere edili e/o le opere di ingegneria civile o per il ripristino di parti dell'Abitazione interessate dall'intervento di assistenza.</p> <p>È escluso dalla copertura assicurativa ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro.</p>
<p>DANNI AL CONTENUTO (garanzia opzionale, acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Assistenza Casa)</p>	<p>Garanzia di Base: Danni materiali e diretti al contenuto dell'abitazione, derivanti dai seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, caduta di ascensori o montacarichi, sviluppo di fumi, gas vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti tecnici esistenti, fenomeno elettrico - urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via - guasti o danni causati per impedire o arrestare l'incendio o l'evento assicurato - danni causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi sociopolitici e danni da acqua. <p>Verti assicura, nei locali dell'abitazione oggetto del contratto, il contenuto costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> » mobilio ed arredamento e tutto quanto serve per uso domestico e personale » preziosi e gioielli, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate, carte valori, titoli di credito, con il massimo indennizzo stabilito in € 5.000,00 per singolo oggetto ad esclusione del denaro contante » denaro contante, fino alla concorrenza di € 1.500,00 » pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere con il massimo indennizzo di € 5.000,00 per singolo oggetto » contenuto delle pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di €500,00 per singolo oggetto. <p>Verti assicura anche il vestiario, gli oggetti personali e i preziosi dell'Assicurato e dei suoi familiari, per tutto il periodo di permanenza nei locali di villeggiatura. Viene rimborsato fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, con un massimo di € 500,00 per singolo oggetto.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore e i motori dei natanti.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e riverse:</p> <p>Puoi scegliere tra i seguenti massimali per sinistro e per anno assicurativo: € 10.000,00, € 20.000,00, € 30.000,00, € 40.000,00 e € 50.000,00.</p> <p>La garanzia prevede una franchigia pari a € 200,00 per sinistro.</p> <p>Verti esclude i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> » occorsi ad abitazioni in multiproprietà » causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente » verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione » determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale » verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche » determinati da atti di terrorismo » alle piante

<p>FURTO DEL CONTENUTO (garanzia opzionale - acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Danni al contenuto)</p>	<p>Garanzia di base: Verti ti indennizza per i danni al contenuto a seguito di Furto e Rapina.</p> <p>In caso di Furto, ti rimborsiamo i danni materiali e diretti causati al contenuto della casa assicurata (mobilio, arredamento, oggetti di uso domestico, pellicce, tappeti, oggetti d'arte) e delle sue pertinenze.</p> <p>Se subisci una Rapina nei locali all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze, ti rimborsiamo, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e riverse:</p> <p>La garanzia Furto del contenuto prevede, per ciascun sinistro, un massimale a scelta pari a € 5.000,00, €10.000,00, €15.000,00 e €20.000,00 .</p> <p>La garanzia prevede una franchigia pari a € 400,00 per sinistro.</p> <p>Alcune coperture che compongono la garanzia Furto del contenuto, ad esempio gioielli e preziosi, scippo e rapina, prevedono massimali e limiti dedicati.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificatisi in occasione di guerre, di insurrezioni, di tumulti popolari, scioperi e sommosse, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o sabotaggio, incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura - commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente oppure: <ul style="list-style-type: none"> • da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati • da persone per le quali sono tenuti a rispondere • da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti • da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono - avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno in cui i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati - causati ai beni assicurati in seguito a incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro. <p>Relativamente ai danni da furto all'interno dell'abitazione, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano costruiti in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia; ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da inferriate che non consentano l'accesso senza scasso e/o rottura oppure da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antifondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.</p> <p>Se il furto è commesso in seguito a intrusione avvenuta con semplice rottura dei vetri non antifondamento, la Compagnia ti risarcisce con una detrazione del 20%.</p> <p>Non sono considerati Terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
<p>Garanzie estese senza premio aggiuntivo</p>	<p>Verti indennizza, inoltre, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per la garanzia Furto del contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati per atti vandalici commessi dai ladri durante il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli - le spese necessarie per la riparazione di guasti causati dai ladri mentre commettono o tentano di commettere il furto o la rapina ai locali che contengono i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi - il furto di fissi e infissi.

<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo (garanzie opzionali, acquistabili solo in abbinamento alla garanzia Furto del contenuto)</p>	<p>Garanzie di base: Verti ti risarcisce anche per gli eventi di seguito indicati:</p> <p>Gioielli e preziosi: la garanzia è operante per gli stessi eventi indicati nella garanzia Furto del contenuto e copre, a seguito di furto o rapina, i danni materiali e diretti causati ai preziosi assicurati (gioielli, oggetti d'oro, d'argento, e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate, carte valori, titoli di credito e denaro contante).</p> <p>La garanzia Gioielli e preziosi prevede, per ciascun sinistro, un massimale a scelta tra € 3.000,00 o € 5.000,00.</p> <p>La garanzia prevede una franchigia pari a € 400,00 per sinistro.</p> <p>Scippo e rapina: la garanzia copre i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche quando si trovano all'esterno dei locali dell'abitazione, entro i confini italiani. Sono coperti ad esempio i gioielli, gli oggetti d'oro, d'argento e di platino, le pietre preziose, le carte valori, i titoli di credito danneggiati a seguito di scippo, rapina, furto con destrezza o a seguito di malore.</p> <p>La garanzia Scippo e rapina prevede, per ciascun sinistro, un massimale a scelta tra € 1.500,00 o € 2.500,00.</p> <p>La garanzia prevede una franchigia pari a € 400,00 per sinistro.</p>
<p>ASSISTENZA VITA PRIVATA (garanzia opzionale – acquistabile solo in abbinamento alla garanzia RC vita privata)</p>	<p>Garanzia di base: la garanzia Assistenza Vita Privata fornisce assistenza a seguito di Incendio o Furto dell'abitazione assicurata e assistenza medica in caso di infortunio. Ogni singola copertura che compone la garanzia Assistenza Vita Privata prevede un massimale dedicato.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse:</p> <p>La copertura assicurativa non è operante per i Sinistri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; • avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, e comunque dolo o colpa grave dell'Assicurato; • conseguenti a suicidio o tentato suicidio; • avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove o allenamenti, ivi compresi tutti i Sinistri sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; • avvenuti durante la pratica di handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico), etc; • derivanti dallo svolgimento di professioni a rischio, ovvero: atleta sportivo professionista, pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, sub professionista, sommozzatore, palombaro, minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi, militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata, guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo, stuntman, controfigura, circense; • derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti i Sinistri sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo agonistico e/o professionale. <p>La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'istituto di cura presso il quale si trova ricoverato; • Malattie mentali e Malattie nervose; • Malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; • ogni patologia preesistente; • espianto e/o il trapianto di organi; • rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa; • circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico - alla popolazione

	<p>civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazioni di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.</p> <p>Pertanto tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.</p> <p>È escluso dalla copertura assicurativa ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro.</p>
<p>RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AFFITTUARIO (garanzia opzionale)</p>	<p>Garanzia di base: Se sei civilmente responsabile, Verti ti indennizza per quanto sei tenuto a pagare per i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione e scoppio avvenuti involontariamente all'interno dei locali che tieni in locazione.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse: La garanzia Responsabilità civile dell'affittuario prevede, per ciascun sinistro, un massimale di € 500.000,00, di € 1.000.000,00 o di € 2.000.000,00. La garanzia è prestata con una franchigia pari a 200,00 euro.</p> <p>La Compagnia non risarcisce per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente - verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione - determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/ maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale - verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche determinati da atti di terrorismo.
<p>TUTELA GIUDIZIARIA (garanzia opzionale - acquistabile in abbinamento alla garanzia Danni al fabbricato o alla garanzia RC vita privata)</p>	<p>Garanzia di base: la garanzia Tutela giudiziaria interviene in caso di contenzioso legale, nei processi civili e penali e in qualunque controversia che richieda Assistenza legale. La garanzia si estende ai componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia.</p> <p>Se preferisci rivolgerti a un avvocato di fiducia, la Tutela giudiziaria copre le spese legali sostenute.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse: La garanzia Tutela giudiziaria prevede un massimale di € 10.000,00. Le garanzie non sono valide:</p> <ul style="list-style-type: none"> » per vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni » in materia fiscale ed amministrativa » per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive » per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori » per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere » per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili » per fatti dolosi delle persone assicurate » per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente » per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di Parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale » nell'ambito della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni » per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di Legge » per qualsiasi caso assicurativo inerente all'attività lavorativa o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione » per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'immobile assicurato

	<p>» per controversie relative alla compravendita, contratti di locazione, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.</p> <p>» nei casi di controversie con Verti.</p> <p>In qualità di Assicurato devi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarizzare a tue spese i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro - inviare i documenti necessari per la gestione del sinistro - assumere a tuo carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. <p>La Compagnia non provvede al pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). <p>Non vengono garantite le operazioni di esecuzione forzata, successive a due esiti negativi.</p>
<p>INFORTUNI DOMESTICI e del TEMPO LIBERO (garanzia opzionale - acquistabile in abbinamento alla garanzia Danni al fabbricato o alla garanzia RC vita privata)</p>	<p>Garanzia di base: Verti indennizza gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico ed extraprofessionale che abbiano causato all'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • invalidità permanente • morte <p>Verti rimborsa inoltre le relative spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente polizza, fino ad un massimale pari a 1.000 euro.</p> <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse:</p> <p>La garanzia è prestata con una franchigia pari al 5% di invalidità permanente.</p> <p>La garanzia prevede un massimale pari a € 50.000,00 per nucleo familiare, sinistro e anno di assicurazione.</p> <p>Sono esclusi gli infortuni conseguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare motoristiche/motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti; b) alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione; c) alla guida di veicoli e natanti a motore; d) a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell'equipaggio; e) all'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroski, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guido- slitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping; f) a stato di ubriachezza; g) all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; h) a delitti dolosi dell'Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo; i) a operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio; j) a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra; k) a stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche; l) a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); m) a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico

- n) nello svolgimento di attività lavorative e professionali
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:
o) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini
p) soggetti con età superiore ai 75 anni di età



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIE DANNI AL FABBRICATO

La garanzia prevede una franchigia di 200 euro per sinistro

In riferimento alla garanzia Fenomeno elettrico sono esclusi i danni:

- causati da usura
- causati da manomissione o da carenza di manutenzione
- dei quali deve rispondere per Legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

In riferimento alla garanzia Eventi atmosferici, sono esclusi i danni:

- da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
- da penetrazione di acqua marina, da formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- da gelo e neve
- causati a tendoni, pannelli solari e pannelli fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno e quelli subiti da giardini e parchi privati
- danni derivanti dalla caduta di piante e alberi ad alto fusto.

In riferimento alla garanzia Sovraccarico di neve, sono esclusi i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

In riferimento alla garanzia Acqua condotta sono esclusi i danni:

- dovuti ad umidità e stitilicidio
- derivanti da rigurgito di fognature
- da demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua
- da fuoriuscita d'acqua per la rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrato causate dal gelo
- da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA

La garanzia prevede una franchigia di 200 euro per sinistro

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria
- causati da uso e possesso di armi
- in seguito a furto
- derivanti dalla proprietà e conduzione di qualsiasi animale; qualora sia operante l'estensione di garanzia ai cani e ai gatti, sono esclusi i danni provocati ai Terzi, se il loro uso e la loro proprietà sono esercitati in violazione alle disposizioni di Legge; sono comunque esclusi i danni derivanti dai cani appartenenti alle seguenti razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Doberman, Doghi, Dogo Argentino, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastif, Mastino Napoletano.
- alle cose e agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
- causati da cani o gatti che l'Assicurato ha dato in custodia a Terzi
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o oggetti da lui detenuti

- da circolazione su strada a uso pubblico o su aree a queste equiparate da parte di veicoli a motore; nonché da navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri e impiego di aeromobili
 - derivanti dalla pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei, paracadutismo
 - derivanti da uso e proprietà di biciclette a pedalata assistita, skateboard, monopattini a motore e in genere, qualsiasi dispositivo di accelerazione dell'andatura
- Non sono considerati Terzi:**
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente
 - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro In caso di sinistro devi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cercare per quanto possibile di evitare o diminuire il danno; le relative spese sono comunque a carico di Verti, secondo quanto previsto dalle legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile - chiamare il Servizio Sinistri Verti entro 3 giorni dell'evento o da quando ne vieni a conoscenza - inviare a Verti anche una denuncia scritta entro 5 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza. In caso di sinistro da incendio, furto e rapina allega anche i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità Competente, verbale dei Vigili del Fuoco, se sono intervenuti • elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti e danneggiati - conserva fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte di Verti le tracce, gli indizi e i materiali residui - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - anche se questo non è previsto alcun indennizzo <p>Coesistenza di altre assicurazioni: Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro devi avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: opzione non prevista</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Verti si impegna a formulare congrua offerta per l'indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti. Verti si impegna altresì a effettuare il pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato.</p> <p>In caso di contenzioso civile, l'indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	All'atto di ogni annualità assicurativa, la Compagnia può modificare le condizioni di premio o di copertura. In questo caso Verti trasmette al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza di polizza, le nuove condizioni ed il nuovo premio di rinnovo. In questo caso il contraente ha facoltà di accettare le nuove condizioni di rinnovo, pagando il premio proposto, oppure di non accettare tali modifiche in tal caso il contratto si intende risolto senza necessità di dare disdetta. Se il contraente paga il nuovo premio proposto il contratto si rinnova integralmente alle nuove condizioni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a clienti che intendono tutelare almeno un'opzione tra:

- la propria abitazione da eventuali danni
- il proprio patrimonio da danni causati involontariamente a terzi dal proprio nucleo familiare e/o dai propri animali domestici.

Le garanzie opzionali potranno essere selezionate solo da determinati clienti in coerenza con il mercato di riferimento di appartenenza.



Quali costi devo sostenere?

L'acquisto della polizza tramite il sito verti.it o tramite il call center di Verti non prevede costi di intermediazione a carico del contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Per contattare l'Ufficio Reclami utilizza il form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del Sito www.verti.it ; in alternativa, invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.lvass.it/Consumatori , alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 0642133206, Pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:	
Mediazione (obbligatoria)	In caso di controversie in materia di contratti assicurativi (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013) deve essere avviata la Mediazione obbligatoria interpellando un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
Negoziazione assistita	Non prevista
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Valutazione del danno: l'ammontare del danno è concordato direttamente tra Verti e te, in quanto Assicurato, o persona da te designata. In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri che andranno nominati con apposito atto. Procedura FIN_NET. In caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net . Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.
Per questo contratto la Compagnia dispone di un'area internet riservata al Contraente, che potrai consultare anche dopo la sottoscrizione della polizza.	



GLOSSARIO	2
1 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	4
2 - DANNI AL FABBRICATO E AL SUO CONTENUTO	7
3. FURTO, SCIPIO E RAPINA	10
4 - RESPONSABILITÀ CIVILE	12
5 - ASSISTENZA CASA	15
6 - INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO	20
7 - ASSISTENZA VITA PRIVATA	23
8 - TUTELA GIUDIZIARIA	28
9 - SETTORE SINISTRI	31
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	33
Allegato A	35
Allegato 3, 4 e 4 ter	40



Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all'interno del Set Informativo.

» **Abitazione abituale**

Abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e i conviventi more uxorio abbiano residenza anagrafica, o gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno descritta sulla scheda di polizza

» **Abitazione saltuaria**

Abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi e conviventi more uxorio non dimorino abitualmente descritta sulla scheda di polizza

» **Animali domestici**

Cani, gatti, pesci, criceti, uccelli (non predatori), tartarughe

» **Antifurto**

Impianto elettronico, sensori, allarme sonoro, impianto di allarme provvisto di una centralina, sensori volumetrici e/o perimetrali, sistema di allarme acustico (con almeno una sirena o un sistema per inviare messaggi) alimentato da un sistema secondario

» **Appartamento su piano intermedio**

Appartamento avente sovrastanti e sottostanti altri appartamenti e comunque con aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento stesso, situate ad oltre 4 metri dal suolo, da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi

» **Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

» **Assicurazione**

Insieme delle garanzie prestate dalla polizza

» **Codice delle Assicurazioni**

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successivi regolamenti di esecuzione

» **Collezioni**

Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi

» **Compagnia:**

Verti Assicurazioni S.p.A.

» **Contraente**

Persona fisica che sottoscrive il contratto, assume l'onere di pagare il premio ed esercita i diritti derivanti dal contratto

» **Contenuto**

Mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, purché contenuto nei locali del fabbricato assicurato e nelle sue pertinenze. Sono esclusi veicoli a

motore, imbarcazioni ed eventuali beni di Terzi. In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici

» **Disabitazione**

Assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni, con almeno un pernottamento

» **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità

» **Fabbricato**

Intera costruzione edile compresi i serramenti e le relative strutture fisse, le opere di fondazione o interrato, gli impianti e le installazioni di pertinenza, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, e gli impianti/installazioni considerati immobili per natura o destinazione.

Inoltre sono comprese altre costruzioni edili, realizzate su spazi non adiacenti ma entro una distanza non superiore a 500 m. dal fabbricato assicurato, adibite esclusivamente a pertinenza del fabbricato stesso e adibite, catastalmente, a magazzino e/o garage.

» **Familiare Convivente**

Ogni persona risultante dallo stato di famiglia dell'Assicurato

» **Franchigia**

Importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro e che pertanto viene detratto dall'importo da liquidare

» **Fissi ed infissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi), manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi)

» **Fulmine**

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

» **Furto**

Sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri

» **Furto con destrezza**

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato

» **Furto a seguito di malore**

Furto commesso a seguito di malore improvviso dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di altre



persone con lui stabilmente conviventi

» **Implosione**

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna

» **Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi o propagarsi

» **IVASS (già ISVAP)**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.35

» **Massimale**

Somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

» **Polizza**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato e che è costituito dalla scheda di polizza ed eventuali relative appendici, e dal Set Informativo

» **Preziosi**

Gioielli, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate, carte valori, titoli di credito

» **Primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione per la quale la Compagnia, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile

» **Scoperto**

Importo contrattualmente pattuito e calcolato in misura percentuale sul danno, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

» **Scoppio**

Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione (gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio e/o implosione)

» **Sinistro assistenza**

Verificarsi dello stato di difficoltà in conseguenza di un evento fortuito

» **Sinistro o Caso assicurativo**

Verificarsi del fatto dannoso, ossia la controversia, per il quale è prevista l'Assicurazione

» **Somma assicurata**

Importo convenuto in contratto, che rappresenta il massimo della prestazione per l'Assicuratore

» **Unico caso assicurativo**

Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più Assicurati

» **Tutela giudiziaria**

Assicurazione Tutela giudiziaria ai sensi del Codice delle Assicurazioni artt. 163 - 164 - 173

- 174 e correlati

» **Valore a nuovo**

- costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area), in seguito ai danni al fabbricato

- costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso, qualità e destinazione (ad eccezione degli oggetti d'arte, antiquariato e collezioni), in seguito ai danni al contenuto

» **Valori**

Carte, titoli di credito in genere e denaro

» **Villa a schiera**

Abitazione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato

» **Villa**

Fabbricato singolo destinato ad abitazione con proprio accesso dall'esterno

1.1 Perfezionamento e durata del contratto

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero. Puoi pagare il premio tramite PayPal, carta di credito e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati Buoni Acquisto Polizza Verti. Il premio è comprensivo di imposte. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio e termina alla scadenza indicata nella scheda di polizza. La polizza Verti ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo, ossia in assenza di disdetta il contratto si rinnova a parità di condizioni e massimali, di un ulteriore anno e così per gli anni successivi. Se in occasione del rinnovo il contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Non è prevista la sospensione di polizza.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche in caso di frazionamento in rate semestrali, trimestrali o mensili. Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento in rate deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di pagamento, esclusivamente PayPal o Carta di credito, anche per le rate suc-cessive, con addebito automatico 7 giorni prima della scadenza della rata, salva la facoltà del Contraente di chiedere, con un preavviso di al-meno 7 giorni dalla scadenza della rata, l'utilizzo di un'altra carta di credito o PayPal. In caso di variazione o cessazione della carta di credito o del conto Paypal, il Contraente è tenuto a darne immediato avviso alla Compagnia, comunicando i nuovi estremi di carta di credito o conto Paypal di addebito delle rate. In caso di frazionamento, il premio delle rate successive alla prima deve essere pagato entro le rispettive scadenze. Se alla scadenza di ciascun periodo di copertura l'addebito sulla carta di credito o tramite Paypal non andasse a buon fine con conseguente mancato pagamento di una o più rate del premio, l'assicurazione resterà sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo la scadenza della rata rimasta insoluita e riprenderà validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile). Verti provvederà in ogni caso ad avvisare il Contraente tramite e-mail ed SMS (ai recapiti comunicati al momento della stipula della polizza, oppure ai nuovi recapiti suc-cessivamente comunicati in corso di contratto) in modo che il Contraente stesso possa, acceden-do alla sezione Piano dei Pagamenti della Area Personale My Verti entro il 15° giorno successivo alla scadenza della rata, verificare le scadenze delle rate ed eventualmente procedere con il pagamento oppure prendere contatto con Verti per poter effettuare il pagamento entro la scadenza della rata. Dopo il 15° giorno successivo alla scadenza della rata, per regolarizzare la posizione sarà necessario prendere contatto con Verti.

Poiché il Premio è dovuto per l'intera annualità, fermo restando quanto previsto al successivo art. 1.12 in caso di mancato pagamento di una o più rate il contraente sarà obbligato a saldare tutte le rate insolute affinché la copertura assicurativa possa produrre i propri effetti.

1.2 Presenza di altre assicurazioni

Il contraente/assicurato deve dichiarare a Verti se esistono altre assicurazioni per gli stessi rischi presso altre Compagnie di Assicurazione prima della stipula del contratto (se già attive); al momento della loro attivazione nel caso avvenga successivamente alla decorrenza della polizza Verti oppure al momento del sinistro, se si tratta di coperture assicurative automatiche o assicurazioni cumulative. In ogni caso, se quando avviene un sinistro coesistono più assicurazioni sugli stessi beni assicurati e per lo stesso tipo di rischio, il contraente/l'assicurato deve comunicare a ciascun assicuratore gli altri contratti stipulati, come pre-visto dall'art. 1910 del Codice Civile e procedere con la richiesta di indennizzo secondo il rispettivo contratto, purché la somma degli indennizzi complessi riscossi non superino l'ammontare del danno.

1.3 Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente, secondo le norme di legge

1.4 Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00:

- » Servizio Sinistri (denuncia e informazioni)
- » Servizio Clienti (assistenza post stipula e modifiche di polizze)
- » Servizio Rinnovi (assistenza per rinnovo della polizza) disponibili al numero 0236617100.

Nel caso fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarlo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it

- posta all'indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia.

Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami. Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 46 del 5 maggio 2016, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari assicurativi. Reclami relativi al comportamento degli Intermediari assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in



1. Norme comuni a tutte le garanzie



1. Norme comuni a tutte le garanzie

Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori. Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente. Qualora il reclamo dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni.

1.5 Clausola di Tacito Rinnovo

La polizza Verti ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo, ossia in assenza di disdetta il contratto si rinnova a parità di condizioni e massimali, di un ulteriore anno e così per gli anni successivi con il solo aggiornamento previsto dall'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Se in occasione del rinnovo il contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

1.6 Rinnovo del contratto

All'atto di ogni annualità assicurativa, la Compagnia può modificare le condizioni di premio, di copertura o di massimali presenti sul contratto in scadenza. In questo caso Verti tra-smette al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza di polizza, le nuove condizioni ed il nuovo premio di rinnovo. Il contraente ha facoltà di accettare le nuove condizioni di rinnovo, pagando il premio proposto, oppure di non accettare tali modifiche: in tal caso il contratto si intende risolto senza necessità di disdetta. Se il contraente paga il nuovo premio proposto il contratto si rinnova integralmente alle nuove condizioni. In caso di tacito rinnovo del contratto deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di pagamento con addebito automatico 3 giorni prima della data di scadenza della polizza, salva la facoltà del Contraente di aggiornare, accedendo all'area personale MyVerti oppure contattando il servizio Clienti, il metodo di pagamento o il



numero della carta di credito entro 3 giorni dalla data di scadenza.

1.7 Ripensamento e disdetta del contratto

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte, per tutte le garanzie acquistate. Prima del rinnovo, puoi disdire il contratto comunicandolo almeno 10 giorni prima della data di scadenza via posta elettronica semplice o certificata. Nel caso in cui il contratto sia vincolato a favore di Terzi, la disdetta sarà possibile soltanto tramite raccomandata A/R e con consenso scritto dell'ente vincolante. Inoltre puoi disdire il contratto in corso di validità dello stesso in caso di vendita dell'immo-bile. Per tutte le garanzie, Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, se di importo superiore a 5 euro, escluso le quote relative alle imposte.

1.8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto dello stesso da parte della Compagnia, il contraente/assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni, trasmesso tramite raccomandata A/R o PEC.

Il recesso ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione.

Nel caso in cui il contratto sia vincolato a favore di Terzi, il recesso sarà possibile soltanto con consenso scritto dell'ente vincolante.

Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluso le quote relative alle imposte.

Per l'esercizio del recesso entro i termini sopra indicati, fanno fede le date dei timbri postali.

1.9 Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Foro competente

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente. Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.verti.it.

1.11 Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

1.12 Risoluzione del contratto per mancato

pagamento di una o più rate Se una rata o più rate di premio scadute risultano non ancora pagate trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza della rata e la Compagnia non abbia agito per la riscossione, il contratto verrà risolto di diritto, con conseguente emissione della relativa appendice che verrà trasmessa al Contraente. La Compagnia avrà in ogni caso diritto al pagamento del premio dovuto per l'annualità in corso oltre al rimborso delle spese (art. 1901c.c.).



2. Danni al fabbricato e al suo contenuto

Le Condizioni di Assicurazione Casa e Famiglia Verti sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Verti, in caso di sinistro, corrisponderà l'indennizzo liquidabile nei limiti dei massimali e delle somme assicurate riportati sulla scheda di polizza oppure nel contratto e con la detrazione della franchigia pattuita, per tutte le garanzie di seguito descritte, acquistate e richiamate sulla scheda di polizza.

DANNI AL FABBRICATO

Le garanzie Danni al fabbricato e danni al contenuto descritte di seguito sono acquistabili anche separatamente tra loro.



La mia casa è protetta da eventuali danni?

Sì, se acquisti questa garanzia, Verti assicura la tua abitazione per danni provocati da eventi naturali, atmosferici e guasti.

2.1. Beni Assicurati

Verti assicura:

- » i locali di proprietà dell'Assicurato, costituenti l'intero Fabbricato o una sua porzione, comprese le opere di fondazione od interrate, **resta esclusa l'area;**
- » gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, comprese le piscine, i campi da tennis, le attrezzature sportive e da gioco, le recinzioni, i cancelli, anche automatici, le strade e i viali privati, **escluse le piante;**
- » le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati;
- » le opere di abbellimento fisse, anche d'arte, **di valore singolo non superiore a € 5.000.**

L'assicurazione è estesa alle quote delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.

2.2. Eventi assicurati

Verti rarisca, nei limiti e alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati in seguito agli avvenimenti descritti nei successivi sottoparagrafi.

2.2.1. Incendio e Rischi accessori

- » incendio
- » fulmine
- » esplosione
- » implosione
- » scoppio
- » onda sonora
- » caduta di ascensori o montacarichi, compresi i danni alla cabina e alle relative parti meccaniche dell'impianto, non dovuti ad usura

- » sviluppo di fumi, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti tecnici esistenti nel Fabbricato, oppure sviluppatasi da eventi garantiti in polizza che abbiano colpito i beni assicurati o enti posti nell'ambito di 20 metri da essi
- » fenomeno elettrico: correnti, scariche o altri fenomeni elettrici provocati da qualsiasi motivo che danneggi impianti, motori, circuiti elettrici o elettronici, antenne; **l'indennizzo è corrisposto fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro**
- » urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'Assicurato in transito sulla pubblica via
- » guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato.

2.2.2. Eventi atmosferici

- » uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria e grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra menzionati.

2.2.3. Sovraccarico di neve

- » sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

2.2.4. Eventi Socio-Politici

- » atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi e sommosse.

2.2.5. Danni da acqua

- » fuoriuscita di acqua in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o relativi raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;
- » fuoriuscita di acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causati dal gelo.

2.3. Indennità aggiuntive

Inoltre Verti indennizza:

- » spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico, **sino al 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato** per questa copertura, entro i limiti della somma assicurata
- » **somma forfetaria fino al 10% dell'indennizzo liquidato** per le seguenti spese sostenute e documentate:
 - mancato godimento dei locali o perdita delle pigioni;
 - spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i suoi familiari conviventi;



2. Danni al fabbricato e al suo contenuto

- onorari a periti, consulenti, ingegneri e architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al comune.

2.4 Limitazioni relative ai Danni al fabbricato
L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

- » in buone condizioni di manutenzione
 - » adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali
 - » costruito in materiali incombustibili, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne; costruito anche in materiali combustibili, relativamente alla struttura portante del tetto, solai, coibentazioni e rivestimenti
- È tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel tetto fino a 1/3 delle relative superfici.

2.5 Esclusioni relative ai Danni al fabbricato
Verti esclude i danni:

- » occorsi ad abitazioni in multiproprietà, B&B e attività legate alla ricezione di ospiti
- » causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente
- » verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione
- » determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale
- » verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- » determinati da atti di terrorismo
- » alle piante.

In riferimento alla garanzia Fenomeno elettrico sono esclusi i danni:

- » causati da usura
- » causati da manomissione o da carenza di manutenzione
- » dei quali deve rispondere per Legge o contratto il costruttore o fornitore.

In riferimento alla garanzia Eventi atmosferici sono esclusi i danni:

- » da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
- » da penetrazione di acqua marina, da formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico

- » da gelo e neve
- » causati a tendoni, pannelli solari e pannelli fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno e quelli subiti da giardini e parchi privati
- » da danni derivanti dalla caduta di piante o alberi ad alto fusto.

In riferimento alla garanzia Sovraccarico di neve, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve, sono esclusi i danni a:

- » lucernari, vetrate e serramenti in genere
- » impermeabilizzazione.

In riferimento alla garanzia Acqua condotta, sono esclusi i danni:

- » da umidità e stitilicidio
- » da rigurgito di fognature
- » da demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua
- » da fuoriuscita d'acqua per la rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate causate dal gelo
- » da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

2.6. Modalità di indennizzo dei danni da Incendio al Fabbricato

L'assicurazione è prestata garantendo il costo di ricostruzione a nuovo, **escluso il valore dell'area**, e non il valore commerciale.

Verti in caso di sinistro corrisponderà l'indennizzo secondo i termini di polizza con la detrazione della franchigia pattuita e indicata sulla scheda di polizza

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI D'ACQUA

2.7. Beni assicurati

La garanzia è operativa per gli stessi beni indicati nella sezione "Danni al fabbricato".

2.8. Eventi assicurati

Verti si obbliga, entro il limite di massimale scelto, a rimborsare:

- » le spese sostenute per la ricerca, riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti
- » le spese necessariamente sostenute a tale



scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato

2.9. Esclusioni

Verti non rimborsa le spese sostenute in caso di:

- » **umidità, stillicidio, gelo e rigurgito di fogne**
- » **danni determinati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente**

DANNI AL CONTENUTO

Le garanzie danni al contenuto e Danni al fabbricato sono acquistabili anche separatamente tra loro.



Se i miei beni vengono danneggiati, sarò risarcito?

Si, se acquisti questa garanzia, Verti risarcisce i danni ai beni di casa tua. In più, sei protetto anche quando li porti in vacanza!

2.10. Beni assicurati

Verti assicura nei locali dell'abitazione oggetto del contratto, il contenuto costituito da:

- » **mobili ed arredamento in genere e tutto quanto serve per uso domestico e personale**
- » **preziosi gioielli, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate, carte valori, titoli di credito, con il massimo indennizzo stabilito in € 5.000 per singolo oggetto ad esclusione del denaro contante**
- » **denaro contante, fino alla concorrenza di € 1.500**
- » **pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere con il massimo indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto**
- » **contenuto delle pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di € 500 per singolo oggetto**

Verti assicura anche il vestiario, gli oggetti personali e i preziosi dell'Assicurato e dei suoi familiari, per tutto il periodo di permanenza nei locali di villeggiatura. Viene rimborsato fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, con un massimo di €500 per singolo oggetto. **Sono esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore e i motori dei natanti.**

2.11. Eventi assicurati

La garanzia è operante per gli stessi eventi indicati nella garanzia "Danni al fabbricato".

2.12 Limitazioni relativa ai danni al contenuto
Sono operative le medesime limitazioni della garanzia Danni al fabbricato.

2.13 Esclusioni relative ai danni al contenuto
Sono operative le medesime esclusioni della garanzia "Danni al fabbricato" ad eccezione dei danni alle piante (vedi Par 2.5 "Esclusioni").

2.14. Modalità di indennizzo dei danni da Incendio al Contenuto

- » **Forma dell'assicurazione**
L'assicurazione si intende prestata nella forma "a primo rischio assoluto"
- » **Valore a nuovo**
L'assicurazione è prestata a valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese fiscali, di tra-sporto e di montaggio
- » **Per ogni oggetto assicurato, non può essere indennizzato to un importo maggiore del doppio del valore che il bene aveva al momento del sinistro**
- » **Franchigia**
Verti, in caso di sinistro, corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza con la detrazione della franchigia pattuita ed indicata sulla scheda di polizza.

2.15. RC INCENDIO

Verti si impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio dei locali di proprietà o tenuti in locazione dall'Assicurato.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;**
 - b) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni;**
 - c) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;**
 - d) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- e) a cose che l'Assicurato abbia in custodia**



2. Danni al fabbricato e al suo contenuto

- o in consegna;
- f) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) in seguito a furto;
- h) causati con dolo dell'assicurato o del Contraente;
- i) causati da usura, da manomissione o da carenza di manutenzione;
- l) da uso e possesso di armi;

Non sono considerati Terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.



3. Furto, scippo e rapina

Verti in caso di sinistro corrisponderà l'indennizzo liquidabile fino al limite massimo e con la detrazione della franchigia pattuiti, per tutte le garanzie di seguito descritte, solo se richiamate sulla scheda di polizza.

FURTO DEL CONTENUTO



Se vengo derubato, sono assicurato?

Se acquisti questa garanzia, Verti riscalda il furto dei beni, sia a casa tua che in vacanza!

3.1. Beni assicurati

Verti assicura nei locali dell'abitazione oggetto del contratto, il contenuto costituito da:

- » mobili ed arredamento in genere e tutto quanto serve per uso domestico e personale, **escluso i preziosi**
- » pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere **con il massimo indennizzo di € 5.000 per singolo oggetto**
- » contenuto delle pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati con il limite di indennizzo **del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di € 500 per singolo oggetto**

Verti assicura anche il vestiario, gli oggetti personali e i preziosi dell'Assicurato e dei suoi familiari, per tutto il periodo di permanenza nei locali di villeggiatura. Viene rimborsato fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, con un massimo di €500 per singolo oggetto. **Sono esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore e i motori dei natanti.**

3.2. Eventi assicurati

Verti indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati da furto o rapina.

In caso di furto, l'indennizzo avviene a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:

- » violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di uso di grimaldelli o arnesi simili
- » per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
- » con presenza di persone all'interno dei locali stessi sia che siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre, sia che non lo siano;
- » in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'indennizzo avviene anche in caso di rapina avvenuta nei locali all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

3.3. Indennità aggiuntive

Verti indennizza fino ad un massimo **del 10% della somma assicurata per la garanzia Furto del Contenuto:**

- » i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati per atti vandalici commessi dai ladri durante il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli,
- » le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dai ladri mentre commettono o tentano di commettere il furto o la rapina ai locali che contengono i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi; è compreso il furto di fissi e infissi.

3.4. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- » verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi e sommosse, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo o sabotaggio
- » verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura
- » commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente o:
 - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati;
 - da persone che devono rispondere del fatto
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti
 - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono
- » avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno in cui i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati
- » causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.



3. Furto, scippo e rapina

GIOIELLI E PREZIOSI



I gioielli che custodisco in casa, sono al sicuro?

Sì, se acquisti questa garanzia, Verti assicura i tuoi gioielli e preziosi

3.5. Beni assicurati

Verti assicura, nei locali dell'abitazione oggetto del contratto, i preziosi, come gioielli o oggetti d'oro, d'argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, carte valori, titoli di credito in genere, e il denaro contante fino a un massimo di € 500,00. Inoltre Verti assicura preziosi, denaro e valori, quando sono portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi nei locali di villeggiatura (compresa l'abitazione saltuaria), ubicati nel territorio italiano e limitatamente al periodo di permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la garanzia.

3.6. Eventi assicurati

La garanzia è operante, se acquistata e presente sulla scheda di polizza, per gli stessi eventi indicati nella garanzia Furto del contenuto.

3.7. Esclusioni

Sono operative le medesime esclusioni della garanzia Furto del contenuto.

SCIPPO E RAPINA



I gioielli che custodisco in casa, sono al sicuro?

Se acquisti questa garanzia, Verti ti è vicino anche fuori casa e assicura i tuoi beni.

3.8. Beni assicurati

Verti assicura all'esterno dei locali dell'abitazione oggetto del contratto:

- » pellicce, capi di abbigliamento e oggetti di ornamento personale in genere, borse, orologi, occhiali, telefoni cellulari e smartphone, **escluso i pc portatili**
- » preziosi: gioielli o oggetti d'oro, d'argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, carte valori e titoli di credito in genere, **escluso il denaro**

L'assicurazione è prestata entro i confini italiani e a condizioni che questi oggetti siano indossati o comunque a portata di mano dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi.

3.9. Eventi assicurati

Verti indennizza, nei limiti delle somme indicate

in polizza, i danni ai beni assicurati da:

- » scippo
- » rapina
- » furto con destrezza
- » furto a seguito di malore

3.10. Esclusioni

Sono operative le medesime esclusioni della garanzia Furto del contenuto.

MODALITÀ DI INDENNIZZO

A. Forma dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata nella forma a primo rischio assoluto.

B. Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese fiscali, di trasporto e di montaggio.

Per ogni oggetto assicurato, non può essere indennizzato un importo maggiore del doppio del valore che il bene aveva al momento del sinistro.

C. Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione a chiusura dei locali

Relativamente ai danni da Furto all'interno dell'abitazione, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano costruiti in muratura od in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa per tutta la sua estensione da inferriate che non consentano l'accesso senza lo scasso e/o rottura oppure da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. In caso di furto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento Verti corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, dopo aver detratto una somma pari al 20%.



4. Responsabilità Civile

Verti, in caso di sinistro, corrisponderà l'indennizzo liquidabile nei limiti dei massimali e delle somme assicurate riportati sulla scheda di polizza oppure nel contratto e con la detrazione della franchigia pattuita, per tutte le garanzie di seguito descritte, acquistate e richiamate sulla scheda di polizza.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Verti ti è vicino nei vari momenti della vita privata e protegge anche i tuoi amici a quattro zampe

4.1. Oggetto della garanzia

Verti si obbliga, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi esclusivamente in relazione a fatti della vita privata, **con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.**

Il Contraente, l'assicurato e il proprietario, relativamente alla garanzia sono tenuti in solido a rimborsare a Verti l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La garanzia è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e ai loro parenti e affini, a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con l'Assicurato.

Sono altresì compresi i rischi inerenti a:

- » conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale e secondaria dell'Assicurato
- » committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori
- » attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, giardinaggio, pesca; nella pratica del modellismo sono esclusi i danni ai modelli
- » pratica di attività sportive, sempre che non vengano praticate a livello professionistico
- » proprietà e uso di velocipedi e veicoli non a motore
- » consumo di cibi e bevande, in casa dell'Assicurato, che provochino intossicazione o avvelenamento.

RESPONSABILITÀ CIVILE ANIMALI DOMESTICI

Se indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione si intende estesa alla proprietà e conduzione di gatti e cani con esclusione di quelli appartenenti alle seguenti razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Doberman, Doghi, Dogo

Argentino, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastif, Mastino Napoletano.

4.2 Responsabilità Civile verso Addetti ai servizi domestici

Verti si impegna inoltre, nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- » ai sensi dell'artt. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico
- » ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno n. 1124, causati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali delle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 10% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge; sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Questa assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

4.3 Limitazioni

Non sono considerati Terzi:

- » il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente
- » le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio

4.4 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- » inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- » derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi
- » dall'esercizio dell'attività venatoria
- » da uso e possesso di armi
- » da furto
- » derivanti dalla proprietà e conduzione di qualsiasi animale; qualora sia operante l'estensione di garanzia ai cani e ai gatti, sono esclusi i danni provocati ai Terzi, se il loro uso e la loro proprietà sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge; sono



4. Responsabilità Civile

comunque esclusi i danni derivanti dai cani appartenenti alle seguenti razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Doberman, Doghi, Dogo argentino, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastif, Mastino napoletano

- » alle cose ed agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
- » causati da cani o gatti che l'Assicurato ha dato in custodia a Terzi
- » alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute
- » dalla circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e in genere, qualsiasi dispositivo di lunghezza superiore a 7,5 metri – e impiego di aeromobili
- » derivante dalla pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei, paracadutismo
- » derivanti da uso e proprietà di biciclette a pedalata assistita, skateboard, monopattini a motore e in genere, qualsiasi dispositivo di accelerazione dell'andatura.

4.5 Validità territoriale

L'assicurazione è operante per i danni che avvengono nei territori di tutto il mondo.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO

4.6. Oggetto della garanzia

Verti si obbliga, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- » morte
 - » lesioni personali
 - » danneggiamento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione, compresi gli impianti fissi, gli ascensori ed i montacarichi di servizio, le antenne, i pannelli solari e fotovoltaici, le tettoie, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini e i parchi compresi i viali e le strade.
- Nel caso in cui i locali oggetto dell'assicurazione facciano parte di un condominio, l'assicurazione copre i danni per:
- » responsabilità in proprio dell'Assicurato, quale condomino
 - » responsabilità dell'Assicurato per la proprietà comune: quota di sua pertinenza, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini

In caso di comproprietà dei locali, la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Sono altresì compresi:

- » danni materiali e diretti cagionati alle cose di Terzi, in conseguenza di un sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio: vedi capitolo 2
- » rischi inerenti alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti l'abitazione oggetto dell'assicurazione, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori
- » rischi inerenti ad alberi di alto fusto

4.7. Limitazioni

Sono operative le medesime limitazioni della garanzia Responsabilità civile della Vita Privata.

4.8. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- » inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- » derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nel fabbricato assicurato
- » derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni
- » da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali
- » a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- » da uso e possesso di armi
- » da furto
- » causati da usura, da manomissione o da carenza di manutenzione.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AFFITTUARIO

4.9. Oggetto della garanzia

Verti, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, in quanto civilmente responsabile ai sensi di Legge e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, a titolo di risarcimento per danni materiali e diretti in conseguenza di un sinistro causato da incendio, esplosione e scoppio, arrecati ai locali tenuti in locazione dallo stesso.

4.10. Esclusioni

Verti esclude i danni:

- » causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente
- » verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione
- » determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, crollo e collasso strutturale



4. Responsabilità Civile

- » verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- » determinati da atti di terrorismo.



GLOSSARIO

Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso abitativo, purché ubicato nel territorio italiano, il cui indirizzo è indicato nell'Assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra la Compagnia, il Contraente e l'Assicurato.

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A, con sede legale in Via Alessandro Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI).

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.

Furto: il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Massimale: limite massimo (la seconda della Prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in giorni o in ore), fino al cui raggiungimento la Compagnia presta le coperture assicurative previste.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata la copertura assicurativa e che determina la richiesta della Prestazione da parte dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa: è la struttura di Mapfre Assistenza Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare e erogare le Prestazioni di assistenza previste dall'Assicurazione, con costi a carico della Compagnia stessa.

5.1. Invio di un idraulico per interventi in urgenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario l'intervento di un idraulico in caso di urgenza a seguito di:

a) allagamento o infiltrazione nell'Abitazione

provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico; b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa provvederà al suo invio, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di **Euro 250,00 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.**

Sono esclusi dalla Prestazione:

1. per i casi a) e b), i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, nonché i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio;
2. per il caso c), i danni dovuti a trascinamento dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

5.2. Invio di un elettricista per interventi in urgenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario l'intervento di un elettricista in caso di urgenza per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'Abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà al suo invio, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

Sono esclusi dalla Prestazione gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

5.3 Invio di un termoidraulico per interventi in urgenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario l'intervento di un termoidraulico in caso di urgenza a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttu-



ra Organizzativa provvederà al suo reperimento e programmerà l'intervento entro le 24 ore successive alla segnalazione, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

5.4. Invio di un fabbro per interventi in urgenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario l'intervento di un fabbro in caso di urgenza a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione;
 - scasso di fissi ed infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto tempestivamente denunciato alle Autorità, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione;
- la Struttura Organizzativa provvederà al suo invio, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

5.5. Invio di un tapparellista per interventi in urgenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario l'intervento di un tapparellista in caso di urgenza in conseguenza a Furto o tentato Furto, tempestivamente denunciato alle Autorità, la Struttura Organizzativa provvederà al suo invio, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e del materiale necessario per la riparazione entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.6. Invio di un vetraio per interventi in urgenza

Qualora presso l'Abitazione dell'Assicurato sia necessario l'intervento di un vetraio in caso di urgenza a seguito di rottura dei vetri perimetrali, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e programmerà l'intervento di sostituzione dei vetri rotti entro le 24 ore successive alla segnalazione, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e del materiale ne-

cessario per la riparazione entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.7. Sanificazione di frigoriferi

Qualora, a seguito del deterioramento dei prodotti conservati all'interno del frigorifero e/o congelatore causato da mancanza di corrente elettrica, l'Assicurato necessitatesse della sanificazione dei predetti elettrodomestici, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento di un'impresa specializzata e programmerà l'intervento presso l'Abitazione entro le 24 ore successive alla segnalazione e, in ogni caso, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e del materiale necessario per l'intervento entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.8. Invio di un sorvegliante

Qualora, a seguito di Furto o tentato Furto, tempestivamente denunciato alle Autorità, la sicurezza dell'Abitazione sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di Vigilanza che invierà una persona per poter garantirne la sicurezza, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese entro il Massimale di 48 ore per Sinistro.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, o l'Assicurato avesse già contattato un proprio Istituto di Vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa; in questo caso, **la Compagnia terrà a proprio carico i costi entro il Massimale di Euro 35,00 all'ora e per un massimo di Euro 750,00 per Sinistro.**

In ogni caso, la Prestazione è erogata con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.9. Ripristino abitazione

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora, a seguito di Incendio, Furto o tentato Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità, nonché a seguito di danni causati dall'acqua, l'Abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che ne consentano l'abitabilità, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un'impresa specializzata, in relazione alle disponibilità locali.



5. Assistenza casa

La Compagnia terrà a proprio carico i costi di uscita e di manodopera entro il Massimale di Euro 200,00 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

5.10. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento in urgenza per il salvataggio o il risanamento dell'Abitazione e del relativo contenuto in conseguenza a:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'Abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'edificio, provocato da otturazioni delle tubature fisse dell'impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, in relazione alle disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento entro il Massimale di Euro 1.000,00 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

Sono esclusi dalla Prestazione:

- per il caso a), i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegate o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrice), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio ed i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

5.11. Veicolo per trasferimento di mobili

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora, a seguito di Incendio, Furto o tentato Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità, nonché a seguito di danni causati dall'acqua che abbiano colpito l'Abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'Abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo commerciale fino a 3.500 kg di portata.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del noleggio del veicolo, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, entro il Massimale di 3 giorni per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative e le relative franchigie nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

5.12. Trasloco

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora, a seguito di Incendio, Furto o tentato Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità, nonché a seguito di danni causati dall'acqua, l'Abitazione risulti inagibile per non meno di 30 giorni, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino alla nuova Abitazione o deposito in Italia.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo relativo al trasloco, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente Prestazione entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del Sinistro.

5.13. Intervento di un artigiano tuttofare

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

In caso di inconvenienti interni all'Abitazione - quali a titolo esemplificativo la rottura di una mensola, di scaffali, di lampadari, di battiscopa, di fettucce delle tapparelle, di maniglie di porte (non perimetrali), perdite d'acqua dai rubinetti - per le quali siano necessarie riparazioni di piccola entità, che non richiedano l'intervento di un tecnico specializzato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione presso l'Abitazione l'intervento di un artigiano tuttofare, da programmare in relazione alle disponibilità locali.

Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali eventualmente impiegati per la riparazione.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo di uscita e i costi di manodopera entro il Massimale di 2h per annualità assicurativa.

5.14 ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura assicurativa ha validità sul territo-



5. Assistenza casa

rio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

5.15 NORME GENERALI

1. Ciascuna Prestazione sarà erogata una sola volta nell'ambito del medesimo Sinistro.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
4. La Struttura Organizzativa è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle prestazioni specificamente previste nel contratto.
5. La Struttura Organizzativa non si sostituisce agli organismi locali o nazionali di soccorso e/o di emergenza; pertanto non risponde di eventuali spese conseguenti al loro intervento.
6. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
7. I massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.
8. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
9. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui l'Assicurato si rivolgesse anche a un'altra compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.
10. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

5.16 ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non è operante per i Sinistri:

- provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, e comunque dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- conseguenti a suicidio o tentato suicidio;
- causati da cattiva o mancata manutenzione o alterazione o modifica degli impianti stessi rispetto a quanto precedentemente installato e certificato;

La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:

- rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- interventi su impianti non a norma e/o su impianti che possano mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei professionisti/tecnici autorizzati dalla Compagnia;
- interventi su impianti / apparati in garanzia;
- interventi su ambienti esterni all'Abitazione dell'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giardino, terrazzo, balcone, chiosco, cantina, garage, parcheggio e zone condominiali;
- interventi su Abitazioni che non siano adibite esclusivamente a uso domestico;
- interventi su impianti / elettrodomestici / attrezzature destinati ad uso professionale;
- interventi su impianti a uso collettivo / installazioni collettive / impianti condominiali;
- interventi su impianti destinati a uso condominiale / collettivo;
- interventi su danni / rischi presenti prima della stipula del contratto, su danni intenzionalmente causati, su danni dovuti a mancata manutenzione;
- rilascio di certificazioni;
- interventi su malfunzionamenti / danni causati dal fornitore e/o distributore di acqua / gas / elettricità (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata erogazione dei servizi);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte



5. Assistenza casa

delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico - alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazioni di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le eventuali spese necessarie per le opere edili e/o le opere di ingegneria civile o per il ripristino di parti dell'Abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

È escluso dalla copertura assicurativa ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro.

5.17 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Struttura Organizzativa:

- per telefono al numero +39 0236617099;
- via chat al numero +393895186576
- attraverso l'area personale
- attraverso la web app dedicata.

In ogni caso l'Assicurato dovrà:

- comunicare alla Struttura Organizzativa il numero di polizza, le sue generalità complete, indirizzo dell'Abitazione, un recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- specificare la Prestazione richiesta;
- fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni, su richiesta della Compagnia o della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso dovrà fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese, i quali saranno in ogni caso restituiti. Una volta ricevute le informazioni e/o i documenti sopra elencati, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle Prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne. Se in un momento successivo emergesse che la Prestazione è stata fornita a persona

non avente diritto, la Compagnia potrà recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

In ogni caso la Prestazione dovrà essere sempre richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



6. Infortuni domestici e del tempo libero

La garanzia Infortuni domestici e del tempo libero è operante solo se acquistata e inserita nella scheda di polizza e prevede, per ciascun sinistro, anno di assicurazione e nucleo familiare, un massimale di € 50.000,00.

6.1. Oggetto

Verti indennizza

- il Contraente/Assicurato, e
- gli altri componenti del suo Nucleo familiare contro gli Infortuni, da cui derivi la morte o una invalidità permanente, subiti nell'ambito domestico ed extraprofessionale ed in seguito allo svolgimento di attività domestiche. Per attività domestiche ed extraprofessionali si intendono quelle attività svolte all'interno dell'Abitazione assicurata o nelle pertinenze, nonché tutte le normali attività purché non di carattere professionale ed anche se svolte al di fuori dell'Abitazione e delle pertinenze.

6.2. Delimitazioni della copertura

Non rientrano nella copertura gli infortuni conseguenti:

- a) alla pratica di sport aerei in genere (compreso dell'aeroplani e ultra leggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare motoristiche/motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
- b) alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
- c) alla guida di veicoli e natanti a motore;
- d) ai viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell'equipaggio;
- e) all'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guido-slitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping;
- f) a stato di ubriachezza;
- g) all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- h) a delitti dolosi dell'Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo;
- i) a operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio;
- j) a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche,

insurrezioni, fatti di guerra;

k) a stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;

l) a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

m) a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico

n) nello svolgimento di attività lavorative e professionali

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- o) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini
- p) soggetti con età superiore ai 75 anni di età.

6.3. Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.

Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

6.4. Indennizzo in caso di morte

Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, se la morte si verifica entro 2 anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, l'Assicurato morisse successivamente al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, gli eredi dell'Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'invalidità permanente.

6.5. Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato e in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con rife-



6. Infortuni domestici e del tempo libero

rimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.

In caso di mancinismo, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

La garanzia è offerta con una franchigia pari al 5% pertanto nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale,

l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.

6.6 Controversie – Arbitrato

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti.

MENOMAZIONI	% invalidità permanente	
	Arto dominante	Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25
Cecità completa bilaterale		100
Sordità completa monolaterale		10
Sordità completa bilaterale		40
Perdita completa della voce		30
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10
Perdita di un rene		15
Perdita della milza		8
Perdita dell'arto superiore	70	60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60	50
Perdita di tutte le dita di una mano	60	50
Perdita del pollice	18	16
Perdita dell'indice	14	12
Perdita del medio	8	6
Perdita dell'anulare	8	6
Perdita del mignolo	12	10
Perdita della falange ungueale del pollice	9	8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70



6. Infortuni domestici e del tempo libero

MENOMAZIONI	% invalidità permanente	
	Arto dominante	Arto non dominante
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60
Perdita di tutta la gamba		50
Perdita di un piede		40
Perdita di un alluce		5
Perdita di ogni altro dito del piede		1
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale		5
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale		10
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare		10
Esiti di frattura di una vertebra sacrale		3
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente		5
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo		2



7. Assistenza vita privata

GLOSSARIO

Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad uso abitativo, purché ubicato nel territorio italiano, presso cui dimora l'Assicurato.

Assicurate: il Contraente ed i familiari con lui conviventi, come risultanti dallo stato di famiglia, di età inferiore a 70 anni.

Assicurazione: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra la Compagnia, il Contraente e l'Assicurato.

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A, con sede legale in Via Alessandro Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI).

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.

Furto: il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili.

In Viaggio: qualunque località ad oltre 50 km dall'Abitazione dell'Assicurato.

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute, non dipendente da Infortunio, oggettivamente riscontrabile.

Massimale: limite massimo, espresso in Euro e comprensivo di IVA, fino al cui raggiungimento la Compagnia presta le coperture assicurative previste.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata la copertura assicurativa e che determina la richiesta della Prestazione da parte dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare e erogare le Prestazioni di assistenza previste dall'Assicurazione, con costi a carico della Compagnia stessa.

7.1. Effetti personali in caso di emergenza

Qualora, a seguito di Incendio o Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità competenti, gli effetti personali (toiletta, abbigliamento) dell'Assicurato siano andati distrutti o siano stati sottratti, la Struttura Organizzativa provvederà al loro reperimento ed all'invio all'Assicurato in sostituzione di quelli distrutti o sottratti.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi entro il Massimale di Euro 300,00 per Sinistro, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

7.2. Spese d'albergo

Qualora l'Abitazione sia inagibile, in conseguenza di Incendio o Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità competenti, nonché in conseguenza di danni causati dall'acqua che abbiano colpito l'Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione entro il Massimale di Euro 150,00 per persona e per giorno, con un limite di Euro 500,00 per Sinistro.

Sono escluse dalla Prestazione spese d'albergo diverse da quelle indicate.

La Prestazione è erogata con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

7.3. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi In Viaggio in Italia o all'estero e, in conseguenza di Incendio o Furto, tempestivamente denunciati alle Autorità competenti, nonché in conseguenza di danni causati dall'acqua che abbiano colpito l'Abitazione, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata.

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale di Euro 500,00 per Sinistro se il rientro avviene dall'Italia oppure di Euro 1.000,00 per Sinistro se il rientro avviene dall'Estero.

In ogni caso, la Prestazione è erogata con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

7.4. Consultant service – "conciere"

Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato necessiti di indicazioni non urgenti relativamente a:



7. Assistenza vita privata

- informazioni burocratiche
- informazioni legali
- mezzi di trasporto (aerei, treni, altro)
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni

la Struttura Organizzativa, su semplice richiesta telefonica dell'Assicurato, fornirà le informazioni richieste.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo della consulenza telefonica, con il limite di 2 Sinistri per annualità assicurativa.

Restano a carico dell'Assicurato i costi delle prestazioni sanitarie e dei servizi di trasporto.

7.5. Assistenza medica telefonica generica

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di un'improvvisa alterazione del suo stato di salute, necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare e non riesca a mettersi in contatto con il proprio medico curante, potrà chiamare la Struttura Organizzativa per richiedere assistenza medica telefonica. L'Assicurato verrà messo direttamente in contatto con uno dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale al fine di far valutare il proprio stato di salute e di ricevere le prime indicazioni su quale sia la cura più idonea da seguire.

Si precisa che tale assistenza medica telefonica, considerata le modalità di erogazione della Prestazione, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo della consulenza medica telefonica, con il limite di 2 Sinistri per annualità assicurativa.

7.6. Video consulto medico

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio che abbia richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, necessiti di informazioni e consigli sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare sulla base di una valutazione dello stato di salute constatabile attraverso video consulto, potrà contattare la Struttura Organizzativa, la quale procederà alla raccolta preliminare delle informazioni relative alle esigenze connesse al suo stato di salute, al fine di organizzare un collegamento video tramite piattaforma web diretto tra l'Assicurato e il medico specialista per una prima consulenza medica; La Compagnia terrà a proprio carico il costo del video consulto, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

Si precisa che tale video consulto medico, considerata le modalità di erogazione della Prestazione, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni

fornite a distanza dall'Assicurato.

7.7. Consegna medicinali e/o articoli sanitari a domicilio

L'Assicurato dovrà richiedere la Prestazione con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Organizzativa di disporre il servizio stesso che, in ogni caso, sarà fornito dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio che abbia richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, non sia in grado, nei 90 giorni successivi alle dimissioni, così come attestato da opportuna documentazione medica, di occuparsi personalmente del ritiro dei farmaci e necessari, sulla base di specifica indicazione medica scritta, di medicinali e/o di articoli sanitari, potrà contattare la Struttura Organizzativa, la quale organizzerà:

- il ritiro della relativa indicazione medica scritta presso l'Abitazione dell'Assicurato e del denaro necessario all'acquisto dei medicinali e/o degli articoli sanitari;
- l'acquisto e la consegna presso l'Abitazione di quanto indicato dal medico curante.

Sono esclusi dalla consegna i farmaci in classe A, ritenuti essenziali (salvavita) e classe H che per caratteristiche farmacologiche, o per innovatività o per altri motivi di sicurezza, non possono essere utilizzati al di fuori degli istituto di cura.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del ritiro e consegna dei farmaci, con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai medicinali e/o articoli sanitari.

7.8. Invio di un medico generico a domicilio

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio che abbia richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, necessiti, nei 90 giorni successivi alle dimissioni, di un medico generico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati presso l'Abitazione.

La Prestazione è operante anche nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un medico generico in diurno durante i giorni feriali; in questo caso, l'Assicurato dovrà richiedere la Prestazione con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Organizzativa di disporre il servizio stesso.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di Euro 350,00 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.



Restano a carico dell'Assicurato i costi delle cure, degli esami, delle ulteriori visite e dei medicinali prescritti dal medico.

7.9. Invio di un operatore per assistenza sanitaria al domicilio

L'Assicurato dovrà richiedere la Prestazione con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Organizzativa di disporre il servizio stesso.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio che abbia richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, necessari, nei 90 giorni successivi alle dimissioni, di essere assistito da operatore sanitario, così come attestato da opportuna documentazione medica, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso l'Abitazione, compatibilmente con le disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di Euro 500,00 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

7.10. Invio collaboratrice familiare a domicilio

L'Assicurato dovrà richiedere la Prestazione con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Organizzativa di disporre il servizio stesso che, in ogni caso, sarà fornito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio che abbia richiesto almeno 1 giorno di ricovero o un day hospital, nei 90 giorni successivi alle dimissioni, sia impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche (quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, incombenze amministrative, disbrigo di faccende domestiche, sorveglianza minori), così come attestato da opportuna documentazione medica, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare una collaboratrice familiare presso l'Abitazione, compatibilmente con le disponibilità locali.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro, con il limite di 1 Sinistro per annualità assicurativa.

7.11 Estensione territoriale

La copertura assicurativa ha validità sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

7.12 VeriCasaAssistenza

Nel caso in cui la prestazione richiesta dall'Assicurato non sia inclusa tra le coperture presenti in polizza oppure sia già stato superato

il numero degli interventi annuali previsti, Verti mette a disposizione un servizio di prenotazione per l'erogazione a pagamento della suddetta prestazione, a tariffe agevolate.

Tale servizio è subordinato alla disponibilità della rete di professionisti nella zona di ubicazione del rischio assicurato.

I costi dei servizi e tutte le spese correlate rimangono a carico dell'Assicurato.

MAPFRE ASISTENCIA è responsabile dell'erogazione del servizio.

7.13 Norme generali

1. Ciascuna Prestazione sarà erogata una sola volta nell'ambito del medesimo Sinistro.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. L'Assicurato s'impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza.
4. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
5. La Struttura Organizzativa è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle Prestazioni specificamente previste nel contratto.
6. La Struttura Organizzativa non si sostituisce agli organismi locali o nazionali di soccorso e/o di emergenza; pertanto non risponde di eventuali spese conseguenti al loro intervento.
7. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
8. I massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.
9. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
10. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o



7. Assistenza vita privata

dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

11. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolgesse anche a un'altra compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

12. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

7.14 ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non è operante per i Sinistri:

- provocati o dipendenti da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- avvenuti per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, e comunque dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- conseguenti a suicidio o tentato suicidio;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove o allenamenti, ivi compresi tutti i Sinistri sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- avvenuti durante la pratica di handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico), etc;
- derivanti dallo svolgimento di professioni a rischio, ovvero: atleta sportivo professionista, pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, sub professionista, sommozzatore, palombaro, minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi, militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata, guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo, stuntman, controfigura, circense;
- derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o ac-

cesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti i Sinistri sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo agonistico e/o professionale.

La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:

- dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'istituto di cura presso il quale si trova ricoverato;
 - Malattie mentali e Malattie nervose;
 - Malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio;
 - ogni patologia preesistente;
 - espianto e/o il trapianto di organi;
 - rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
 - circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio - sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico - alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: limitazioni di carattere sanitario, chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
- Pertanto tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

È escluso dalla copertura assicurativa ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro.

7.15 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Struttura Organizzativa - per telefono al numero +39 0236617099; - via chat al numero +393895186576 - attraverso l'area personale - attraverso la web app dedicata.

In ogni caso l'Assicurato dovrà:

- comunicare alla Struttura Organizzativa il numero di polizza, le sue generalità complete, indirizzo dell'Abitazione, un recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà



7. Assistenza vita privata

a richiamarlo nel corso dell'assistenza;

- specificare la Prestazione richiesta;
- fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni, su richiesta della Compagnia o della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso dovrà fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese, i quali saranno in ogni caso restituiti.

Una volta ricevute le informazioni e/o i documenti sopra elencati, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle Prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne. Se in un momento successivo emergerà che la Prestazione è stata fornita a persona non avente diritto, la Compagnia potrà recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

In ogni caso la Prestazione dovrà essere sempre richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



8. Tutela giudiziaria

Con la Tutela giudiziaria, Verti può aiutarti anche nei casi più difficili.

La seguente garanzia opzionale è operante solo se acquistata e richiamata sulla Scheda di Polizza fino al limite del massimale.

8.1. Oggetto dell'assicurazione

Verti fornisce all'Assicurato:

assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile per fatti della vita privata che abbiano comportato un danno materiale e/o fisico documentato, e riconducibili alla condotta o al fatto di un terzo

» assistenza giudiziale per la difesa nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di fatti della vita privata.

Verti terrà pertanto a proprio carico:

» spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali

» eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti ai sensi del paragrafo 8.6 comma 4

» spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, incaricati nel corso del giudizio, purché scelti in accordo con Verti ai sensi del paragrafo 8.6 comma 5

» spese processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale)

» spese di giustizia

» contributo unificato (Decreto Legge 11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La garanzia è operante entro i limiti del massimale pari a € 10.000 per ogni sinistro senza limite per anno.

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi paragrafo 8.5 comma 3.

8.2. Limitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

» regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo

» inviare i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo

» assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Compagnia non si assume il pagamento di:

» multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere e relativi atti di opposizione

» spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Non vengono garantite le operazioni di esecuzione forzata, successive a due esiti negativi.

8.3. Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini di questa polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

» il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per la richiesta di risarcimento di danni extracontrattuali

» il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi

» la data della prima violazione, in presenza di più violazioni della stessa natura.

2. La garanzia assicurativa copre i casi assicurativi inforti:

» durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale. -

» dopo 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano inforti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del paragrafo 8.4, entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

4. La garanzia non è valida se il caso assicurativo riguarda contratti che al momento della stipulazione della polizza sono già stati disdetti o per i quali sia stata richiesta da uno dei Contraenti la rescissione, risoluzione o modifica.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

» vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse

» indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

8.4. Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve denunciare a Verti al numero 0236617010 (o tramite l'indirizzo di posta elettronica denuncetutelalegale@verti.it) qualsiasi



8. Tutela giudiziaria

caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne sia venuta a conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a Verti ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la difesa e la rappresentanza dei propri interessi, iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Verti contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Verti lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Verti.

8.5. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

» informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione

» conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

8.6. Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Verti si assumerà la gestione stragiudiziale dello stesso, avvalendosi anche di professionisti

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del paragrafo 8.4

3. La garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che penale, se presenta possibilità di successo -

4. L'Assicurato non può concordare direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti, incaricati nel corso del giudizio,

viene concordata con la Compagnia.

6. Verti non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Verti, la decisione può venire affidata, con facoltà ricorrere a vie giudiziarie, tramite un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

8.7. Recupero di somme

» Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed, in genere, le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi

» Spettano invece a Verti, che li ha sostenuti, o gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

8.8. Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di Terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

8.9. Soggetti assicurati

Le garanzie previste al paragrafo 8.1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di assicurazione, vengono prestate al Contraente, Assicurato e ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

8.10. Prestazioni garantite

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttori o proprietari dell'immobile assicurato

Le garanzie non vengono prestate:

» nell'ambito della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge



8. Tutela giudiziaria

24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni
» alle persone assicurate nell'ambito dell'attività lavorativa-.

Le garanzie valgono per:

- » sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di Terzi
- » sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

8.11. Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- » per vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni
- » in materia fiscale ed amministrativa
- » per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
- » per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
- » per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- » per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili
- » per fatti dolosi delle persone assicurate
- » per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- » per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di Parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
- » nell'ambito della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni
- » per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di Legge
- » per qualsiasi caso assicurativo inerente all'attività lavorativa o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione
- » per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'immobile assicurato.
- » per controversie relative alla compravendita, contratti di locazione, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le contro-

versie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

- » nei casi di controversie con Verti



9.1. Norme per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, siamo pronti ad aiutarvi: avvisaci subito

In caso di sinistro relativo alle garanzie:

- Danni al fabbricato e al suo contenuto
- Furto, scippo e rapina
- Responsabilità Civile
- Infortuni domestici e della vita privata

il Contraente/Assicurato deve:

» fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Verti, secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile

» telefonare al numero del Servizio Sinistri di Verti 0261805350 entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza

» inviare sempre a Verti la denuncia scritta del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza. In caso di sinistro da incendio, furto e rapina alla denuncia devono essere allegati:

- denuncia alle Autorità competenti e verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti (originale o copia)
- elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti e danneggiati

» dare dimostrazione sia nei confronti della Compagnia che dei periti, della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivate, mettendo comunque a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche

» conservare, fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte di Verti, le tracce, gli indizi e i materiali residui – fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali – senza avere per questo diritto ad alcun indennizzo.

9.2. Valutazione del danno

Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale, e nei limiti di eventuali scoperti e franchigie presenti nella scheda di polizza.

Il massimale è la somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno:

Esempio:

ammontare del danno € 1.000,00, scoperto 10% il rimborso sarà pari ad € 900,00, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in euro, che rimane a carico dell'Assi-

curato e viene applicata sull'ammontare del danno:

Esempio:

ammontare del danno € 1.000,00, franchigia € 250,00 il rimborso sarà pari € 750,00, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia.

L'ammontare del danno è concordato direttamente tra Verti e l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.

9.3. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

» Danni al Fabbricato

La determinazione del valore dell'abitazione al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per la totale ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi.

» Danni al Contenuto e Preziosi

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto, fermi i limiti previsti.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato entro 12 mesi dalla data del sinistro nello stesso luogo o in altra località, sempre che non ne derivi aggravio alla Compagnia. In caso di mancata riparazione o rimpiazzo, la Compagnia limita l'indennizzo al costo di ricostruzione o rimpiazzo delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

9.4. Titoli di Credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

» la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze

» l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se



prevista), i titoli di credito siano diventati inefficaci » il loro valore è dato dalla somma da essi portata; per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

9.5. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, Verti indennizzerà il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

9.6. Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'indennizzo, l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato.

9.7. Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Verti.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse.

9.8. Recupero delle cose rubate

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Verti appena ne ha notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero viene ripartito fra Verti e l'Assicurato nella medesima proporzione.

In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo l'indennizzo ricevuto.

9.9. Pagamento di indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione indicata al paragrafo 9.1 Norme per la denuncia dei sinistri, Verti provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Verti, in base alla disponibilità della rete di riparatori e alla tipologia di danno, e previa accettazione da parte del cliente, può offrire, in alternativa alla liquidazione, la riparazione diretta del danno ad opera della rete selezionata di pro-

fessionisti, senza l'anticipo di somme di denaro da parte del cliente, al netto delle franchigie e degli scoperti presenti in polizza sulla garanzia colpita.

La rete di riparatori convenzionati sarà responsabile della riparazione del danno e dell'erogazione di ogni eventuale servizio aggiuntivo reso dalle stesse.

9.10. Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore del massimo indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

9.11. Coesistenza di altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto all'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Verti è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri Assicuratori.

9.12. Riduzione della somma assicurata, limitatamente alle garanzie danni da Furto

Le somme assicurate devono intendersi come limite massimo per sinistro e per anno assicurativo; pertanto, in caso di sinistro, le somme assicurate stesse e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti di un importo pari all'indennizzo riconosciuto, con effetto immediato e fino al termine del contratto in corso.

9.13. Gestione delle vertenze e spese di resistenza, limitatamente alla garanzie Responsabilità civile della famiglia e del Proprietario.

Verti assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Verti le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad 1/4 del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Verti e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati.

Informativa Privacy

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a **Verti Assicurazioni S.p.A.** con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") la presente informativa relativamente al trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

L'interessato attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche - anche registrate - servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("preventivazione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una

valutazione economico finanziaria dell'interessato. Informativa consultabile al seguente link: <https://www.verti.it/privacy/>

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> Preventivazione Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo Prevenzione e investigazione delle frodi Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi di Verti Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi
Legittimazione e base giuridica del trattamento	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge
Destinatari	I Dati potranno essere comunicati a terzi e/o potranno essere effettuati trasferimenti di dati verso paesi terzi nei termini indicati nell'Informativa Supplementare.
Conservazione dei dati	I Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativo-contabili o per garantire l'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

In ogni caso, l'interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A. Nel caso in cui i Dati forniti, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, provengano da persone diverse dall'interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

L'interessato dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento. L'interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

Allegato A

INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento e dati di contatto

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** + 39.02.217251
- **Indirizzo web:** <https://www.verti.it/tutto-online/contattaci> - Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati:** DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Categorie di dati personali

I dati trattati da Verti sono:

- Dati raccolti direttamente presso l'interessato;
- Dati ottenuti da fonti diverse dall'interessato e di cui maggiore dettaglio è fornito nella sezione 3. **Origine dei dati personali** e/o nella sezione 4. **Finalità e basi giuridiche del trattamento.**

Le categorie di dati che, ove applicabile, saranno trattate da Verti sono le seguenti:

- Dati identificativi: carta di identità, indirizzo postale o elettronico, voce, numero di telefono, nome e cognome, firma, firma elettronica, tessera sanitaria, IP;
- Dati relativi all'immobile da assicurare: dati catastali, indirizzo dell'immobile;
- Dati relativi alle caratteristiche personali: stato civile, data di nascita, luogo di nascita, età, sesso, nazionalità;
- Dati economici, finanziari e assicurativi: dati bancari, codice IBAN;
- Dati accademici e professionali: titolo di studio;
- Dati relativi al dettaglio occupazionale: professione;
- Dati particolarmente protetti: dati relativi allo stato di salute e dati giudiziari dell'interessato.

Non tutte le categorie di dati sopra dettagliate vengono utilizzate per tutti i trattamenti di dati dettagliati nella sezione

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento.

3. Origine dei dati personali

Verti tratterà i dati personali relativi all'interessato provenienti dalle seguenti fonti:

- i. Forniti direttamente dall'interessato e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del servizio, servizi di chat

online o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;

- ii. Forniti da un intermediario assicurativo;
- iii. Altre società del Gruppo MAPFRE con le quali l'interessato intrattiene o ha mantenuto un rapporto contrattuale o con le quali ha richiesto la stipula di assicurazioni;
- iv. Altre società appartenenti o meno al Gruppo MAPFRE con cui Verti ha accordi di collaborazione autorizzate dall'interessato a condividere i suoi dati personali con Verti;
- v. Disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni);
- vi. Sistemi comuni di informazioni creditizie;
- vii. Banche dati di origine esterna ottenute da fonti pubbliche che verranno utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state create, come quelle relative a dati geografici, sociodemografici e statistici;
- viii. Professionisti o fornitori di servizi che forniscono informazioni sulla valutazione o stima di beni immobili o veicoli. Fornitori di servizi coperti dalle polizze o fornitori di servizi consigliati e concordati, inclusi operatori e centri sanitari, officine di riparazione veicoli, professionisti o aziende di riparazioni domestiche, esperti o altri professionisti simili, a seconda dei casi.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati

A. DI SEGUITO SONO DETTAGLIATE LE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI VERTI TRATTA I DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO

- i. Trattamenti effettuati in applicazione di **misure precontrattuali**:
 - a. calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:
 - Inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
 - Inserendo - per il calcolo del preventivo di una polizza a copertura della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie - solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce";
 - Inserendo - per il calcolo del preventivo di una polizza casa e famiglia - dati specifici tra cui: cap

dell'abitazione, tipologia dell'abitazione, metratura, al fine di ottenere una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a scelta dell'utente, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte dell'utente stesso di tutti i dati necessari, tra cui i dati del proprietario o dell'affittuario.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato e anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economica finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio, a scadenza del contratto assicurativo, di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora l'interessato decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, i Dati includeranno anche quelli relativi alla carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della pratica nel corso del tempo.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti:

- a. valutazione e delimitazione del rischio, prevenzione ed investigazione delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie, miglioramento delle prestazioni di Verti nell'ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
- b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli Enti governativi che lo richiedono;
- c. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con gli artt. 134, 135 e 148 comma 2.bis del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e con l'Art. 21 del DL 179/2012 e l'articolo 9.2. lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR").

Questo trattamento prevede:

- o Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore. In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.

- o La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.

iii. Trattamento effettuato sulla base del **legittimo interesse**:

- a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i Dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
- b. Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;
- c. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa, secondo quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento n. 40/2018 dell'IVASS.

iv. Trattamento effettuato sulla base del **consenso**, qualora sia stato prestato:

- a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono -anche cellulare-, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.

La mancata accettazione di questo trattamento non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali non personalizzate basate sul legittimo interesse in conformità con le disposizioni della sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento A), iii.**

- b. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

B. DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI VERTI TRATTA I DATI PERSONALI DELLE PARTI INTERESSATE CHE STIPULANO UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

i. Trattamenti effettuati **per l'esecuzione del contratto**:

- a. Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa;
- b. Gestione e liquidazione dei sinistri, incluse perizie e valutazioni dei danni, e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al

contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra e all'esercizio dell'attività assicurativa;

- c. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;
- d. Trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi;
- e. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
- f. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono -anche cellulare-, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;
- g. Nel caso di assicurazione collettiva, le informazioni di base sull'identità dell'Assicurato e quelle relative al contratto di assicurazione possono essere comunicate al Contraente che ha stipulato la polizza al fine di informarlo relativamente ai soggetti coperti in un dato momento.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

- ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti
 - a. Gestire la risoluzione dei reclami e dei conflitti che possono sorgere tra Assicurati, Beneficiari, terzi danneggiati;
 - b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli enti governativi che lo richiedono;
 - c. Rilasciare a favore del proprietario del veicolo e dell'assicurato del veicolo assicurato un certificato che accrediti i sinistri corrispondenti agli ultimi cinque anni di assicurazione;
 - d. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con gli artt. 134, 135 e 148 comma 2.bis del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e con l'Art. 21 del DL 179/2012 e l'articolo 9.2. lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR").

Questo trattamento prevede:

- o Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore.

In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.

- o La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.
- iii. Trattamento effettuato sulla base del **legittimo interesse**:
 - a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
 - b. Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;
 - c. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa, a secondo quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento n. 40/2018 dell'IVASS;
 - d. Verifica della qualità del servizio reso (indagini di "Customer Satisfaction/Experience") al fine di effettuare indagini circa il grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi prestati, nonché condurre un'analisi sulla qualità percepita dall'Interessato in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. Le interviste/questionari saranno indirizzati ai recapiti già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono -anche cellulare-, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Verti potrà inoltre contattare l'interessato, anche a seguito di mancato rinnovo del contratto e per un periodo non superiore a 6 mesi decorrenti dalla scadenza dello stesso. E' facoltà dell'interessato rispondere o meno al questionario. Un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza. I dati personali verranno utilizzati solo per finalità di ricerca statistica e non verranno utilizzati per ulteriori scopi.
 - iv. Trattamento effettuato sulla base del **consenso**, qualora sia stato prestato:
 - a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.

La mancata accettazione di questo trattamento non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali non personalizzate

basate sul suo legittimo interesse in conformità con le disposizioni della sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento A), iii**

- b. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

5. Periodo di conservazione dei Dati

Verti applicherà i seguenti criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati dell'interessato:

- A. Se gli interessati **non hanno ancora stipulato il contratto di assicurazione**
 - a. In generale, i dati saranno conservati per tutto il tempo in cui rimane in vigore l'offerta assicurativa prodotta in risposta alla richiesta dell'interessato;
 - b. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
 - c. Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati;
 - d. Per finalità di marketing i dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.
- B. Se gli interessati **hanno già stipulato l'assicurazione** i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. L'obbligo di conservazione stabilito dalla legge;
 - b. Durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto;
 - c. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
 - d. Per finalità di marketing i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.

6. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione

a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

7. Destinatari dei Dati

Verti comunicherà i Dati degli interessati per le finalità descritte nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento** esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

1. Enti pubblici, Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione, Agenzia delle entrate, Giudici e tribunali e, in generale, autorità competenti, quando la Compagnia è legalmente obbligata a fornirli;
2. All'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto **4**, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
3. Essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
4. Con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
 - agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
 - ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
 - ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
 - Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati

la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Potranno essere effettuati trasferimenti internazionali di dati verso Paesi terzi. Tali trasferimenti verranno effettuati verso Paesi dove non esiste una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea solo quando saranno essenziali per adempiere alle finalità indicate.

8. Accesso all'Area Personale e relativi servizi

L'accesso all'Area Personale di Verti e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non autorizzata delle credenziali (ad es. a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si assume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.

- Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 4 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui l'interessato si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (Mi) oppure collegandosi al sito www.verti.it/tutto-online/contattaci - Sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

10. Reclami davanti all'autorità di controllo

L'interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati della Compagnia per presentare eventuali reclami in merito alla protezione dei dati.

Inoltre, informiamo che, qualora si ritenga che i dati dell'interessato non siano stati trattati in conformità con la normativa, è possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati, attraverso la pagina web dedicata.

**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

In conformità all'Allegato 3 - Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE**Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore**

- Verti Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
- Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
- Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
- Recapito Telefonico: 0221092300 - Email: informazioni@verti.it; - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it
- Sito internet: www.verti.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo - alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? - All'impresa assicuratrice.

Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo - alla sezione

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? - All'IVASS.

b. Al Contraente è riconosciuta la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo alla sezione PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.



Allegato 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

In conformità all'Allegato 4 - Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Impresa distributrice e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Contattando il servizio clienti di Verti il cliente potrà ricevere le informazioni e l'assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. La Compagnia non fornisce una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Contraente.

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

Il personale dipendente di Verti, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.

A tale compenso si aggiunge una componente variabile subordinata al raggiungimento di obiettivi di produzione, qualitativi e quantitativi, che non è inclusa nel premio assicurativo corrisposto dall'Assicurato.



ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE In conformità all'Allegato 4-ter - Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Impresa distributrice e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

